

STATUTO
Associazione di Promozione Sociale (APS)
"TREDICESIMA LEGIO GEMINA - RUBICO"



ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

E' costituita, ai sensi del Codice Civile, l'Ente del Terzo Settore che - ai sensi del D.lgs 117/2017 - assume la connotazione di Associazione di Promozione Sociale assumendo la denominazione di: "TREDICESIMA LEGIO GEMINA - RUBICO - APS", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Rimini (RN) all'indirizzo risultante dalla Amministrazione competente, e che potrà istituire, su delibera del Consiglio Direttivo, uffici e sedi operative altrove. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto. L'associazione ha durata illimitata.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale così come previste e disciplinate dal Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui Codice del Terzo Settore;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

In particolare l'associazione si propone di realizzare la diffusione della cultura classica di epoca romana, grazie allo strumento dell'archeologia ricostruttiva e sperimentale, approfondendo tutti gli aspetti della vita militare e civile all'epoca di Roma Antica, dando rilievo all'inestimabile patrimonio storico-culturale presente in Italia ma soprattutto valorizzando quello presente nel territorio regionale ma anche nazionale, con l'intento di favorire la crescita personale e culturale di ogni cittadino, senza distinzioni di età.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi (anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva -per finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza, correttezza nei rapporti con sostenitori e pubblico.

GATTI MASSIMO

GAZZERI MARCO

SANDORI MARIE

TEALCINI MICHEL

NERI MARCO

BAGGIONI MARCO

SPERANZI LUIG



ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può - entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto - chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente Statuto o dalla Legge. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi,
- candidarsi ed essere eletti negli organi associativi, se raggiunta la maggiore età;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- comunicare al Consiglio Direttivo ogni variazione di indirizzo o posta elettronica per il ricevimento delle comunicazioni associative. In tal senso si precisa che l'associazione è dotata di indirizzo di posta elettronica ordinaria e di posta elettronica certificata ai sensi di Legge.

GATTE MASSIMO

TAZZUR MARCO

GANDOLFI GABRIELE

TERALDI MICHEL

NERI MARCO

BALOCCHI MARCO

SPERINI LUIGI



ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, o risulta moroso, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione motivata del Consiglio Direttivo: tale provvedimento dovrà essere tempestivamente comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro 30 giorni da tale comunicazione, potrà ricorrere all'Assemblea, richiedendone la convocazione mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo (se ed in quanto obbligatorio a norma del Codice del Terzo Settore);
- Revisore Legale dei Conti (se nominato poiché obbligatorio come da art. 11 del presente statuto)

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati ed in regola con il versamento della eventuale quota associativa.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato potrà rappresentare sino ad un massimo di 3 associati fino a che l'associazione sarà composta da un numero di associati inferiore a 500; ciascun associato potrà rappresentare sino ad un massimo di 5 associati allorché l'associazione dovesse raggiungere un numero di associati superiore a 500.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, secondo qualsiasi mezzo - anche telematico - che ne comprovi l'avvenuta ricezione (e-mail, canali social, ecc.), contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione (che non potrà essere fissata nella medesima giornata della prima convocazione) e l'ordine del giorno,

GATTI MASSIMO

TEALDI MICHE

MAIOCHI MARCO

TAZZERI MARCO

NERI MARCO

SPETRINI LUIGI

SANDOLI GABRIELE

spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'intervento all'assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto finanziario. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio ed eventuale bilancio sociale (sussistendone i requisiti di Legge);
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati, solo su eventuale richiesta;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- determina alla scadenza del mandato il numero dei membri del Consiglio Direttivo;
- approva eventuali altri regolamenti interni.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati con diritto di voto, presenti in proprio o per delega, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati, presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti degli intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

ART. 8 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono suoi compiti:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;

GATTI MASSIMO

TERBALDI MICHEL

SAIACCHI MARCO

TAZZIER MARCO

NERI MARCO

SPETRINI LUIGI

GANDOLFI GABRIELE



- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- fissare l'importo, le modalità di versamento e i termini della eventuale quota associativa annuale;

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero minimo di 3 componenti (Presidente, Vice Presidente e Segretario) o più, a seconda delle necessità ma sempre e comunque in numero dispari. Questi sono nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili.

La maggioranza dei consiglieri sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati: si applica l'art. 2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza, specificando che possono ricoprire cariche sociali solo i soci in regola con il pagamento delle quote associative e che siano maggiorenni.

La convocazione del Consiglio Direttivo avviene mediante comunicazione scritta, secondo qualsiasi mezzo - anche telematico - che ne comprovi l'avvenuta ricezione (e-mail, canali social, ecc.), contenente luogo, data, ora e ordine del giorno, spedita almeno 3 giorni prima della data fissata per la riunione. L'intervento dei suoi membri può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

All'interno del Consiglio Direttivo in aggiunta al Segretario che si occupa principalmente della tenuta e l'aggiornamento dei libri sociali, potrà essere individuato un Tesoriere per la tenuta della contabilità e la raccolta delle quote associative.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea, a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

GATTI MASSIMO

TESALDI MICHEL

SALCOCHI MARCO

TAZZIERI MARCO

NERI VARIO

SPEIRINI LUIGI

SANDOZZI GABRIELE



Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Assemblea deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie dell'ente e ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 (Risorse economiche)

L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale.

GATTENASSIVO

TEBALDI MICHELE

BAICCHI MARCO

TAZZERI MARCO

NERI MARCO

SPETRINI LUIGI

CANDOLI GABRIELE



ART. 15 (Bilancio di esercizio - Rendiconto)

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale (o il rendiconto per cassa sussistendone i presupposti di Legge) redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo e documenta anche il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente esercitate dall'associazione, nella relazione al Bilancio o nella relazione di missione. Il bilancio d'esercizio (o il rendiconto per cassa sussistendone i presupposti di Legge) viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce.

ART. 16 (Bilancio sociale e informativa sociale)

Ricorrendone i presupposti di Legge, l'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o in quello della rete associativa cui eventualmente aderisce, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai dirigenti e agli associati. Parimenti, sussistendone i presupposti di Legge, l'Associazione provvede a redigere e pubblicare il bilancio sociale dandone pubblicità nei termini e con le modalità previste dal Codice del Terzo Settore.

ART. 17 (Libri)

L'Associazione deve tenere e conservare i seguenti libri:

- libro degli associati;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, (qualora nominato poiché obbligatorio) tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, (qualora nominati poiché obbligatori) tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di prendere visione dei suddetti libri associativi presso la sede sociale o presso i locali nelle disponibilità dell'associazione, potendo richiedere anche copia dei singoli verbali: in questo caso, a proprie spese, l'associato dovrà farne richiesta scritta motivata al Consiglio Direttivo, che dovrà ottemperare entro 15 gg dal ricevimento della predetta richiesta.

ART. 18 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro (neanche indiretti) ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo e dal Codice del Terzo Settore: sono in

CATTI MASSIMO

TELLI MICHEL

BAIACCHI MARCO

TAZZERI MARCO

NERI MARCO

SPETINI LUIS

GAMBONI GABRIELE



In ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'Associazione dota i volontari di apposita assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 19 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati, salva diversa disposizione di Legge.

ART. 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore (o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale), o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21 (Rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Letto, approvato con delibera assemblea soci del 19/04/2021, sottoscritto dal consiglio direttivo in carica

Presidente GATTEI MASSIMO

Vice-Presidente TEBALDI MICHEL

Consigliere BAIOCCHI MARCO

Consigliere TAZZIERI MARCO

Consigliere NERI MARCO

Consigliere SPETRINI LUIGI

Consigliere GANDOLFI GABRIELE

GATTEI MASSIMO

TEBALDI MICHEL

BAIOCCHI MARCO

TAZZIERI MARCO

NERI MARCO

SPETRINI LUIGI

GANDOLFI GABRIELE

Copia conforme all'Originale

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI
DEL 19-04-2021



Il giorno 19 del mese di Aprile dell'anno 2021 alle ore 21:30 si è riunita in seconda convocazione tramite Meeting on-line (stanza GoogleMeet) l'assemblea dell'associazione culturale TREDICESIMA LEGIO GEMINA, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- modifica statutaria per adeguamenti normativi Terzo Settore
- varie ed eventuali

Assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del Consiglio Direttivo, sig. Gattei Massimo, che la dichiara validamente costituita in quanto risultano presenti

Luca Boschi, Massimo Gattei, Michel Tebaldi, Gabriele Gandolfi, Alessia Nicolini, Luigi Spetrini, Giusy Cancelliere, Simona Tognacci, Daniele Donati, Chiara Donati, Romina Giovannini, Matteo Monti, Ambra Penzi, Lorenzo Sarti, Daniele Alaimo, Simone Di Salvio, Marco Baiocchi, Nicholas Casadei, Michael Stopponi, Tommaso Stopponi, Davide Maioli, Ernestino Monti, Sigfrido Bedeschi, Raffaele Detti, Giovanni Fiorella, Andrea Alpino, Anna Neri, Simone Fabbri, Alessia Giaffreda, Denis Pasini, Gabriele Boi, Marco Neri, Matteo Neri, Marco Tazzieri, Marco Bonatesta, Fabio Faini e quindi l'assemblea risulta atta a deliberare sull'ordine del giorno, invitando ad assumere la funzione di segretario il sig. Marco Tazzieri, che accetta.

Il Presidente, affiancato dal segretario, apre la discussione spiegando le motivazioni per le quali il Consiglio Direttivo propone di modificare l'attuale statuto, già inviato in presa visione via mail ad ogni socio con anticipo, tenuto conto delle nuove disposizioni normative dettate dal nuovo Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n.117/2017), con la possibilità di trasformare l'associazione culturale in associazione di promozione sociale, iscrivendosi anche al Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS), per meglio delineare le caratteristiche culturali e sociali di associazione e migliorare l'immagine pubblica, oltre ad uniformare alle attuali normative la parte amministrativa/fiscale di associazione.

Dopo approfondito dibattito, l'assemblea unanime

DELIBERA

- di approvare il nuovo Statuto come da bozza inviata via mail e discussa in assemblea
- di approvare l'iscrizione al RUNTS appena sarà possibile
- di incaricare il Presidente e il segretario ad espletare tutti gli adempimenti necessari all'attuazione della presente delibera.

Esaurito l'ordine del giorno, l'assemblea è sciolta previa approvazione del presente verbale.

Poggio Torriana, 19.04.2021

Il Presidente
Gattei Massimo

Il segretario
Tazzieri Marco

Registrato presso l'Ufficio Territoriale di Rimini (TG3)
il 06/05/2021 al n. 1810 serie 11
e riscossi euro con F24/F23 del

IL FUNZIONARIO
William Zamboni



ESNTE

